



**Il Tribunale di Novara
Sezione civile (Fallimenti)**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	LamannaPresidente
2) Dott.	Elena	Scotti Giudice
3) Dott.	Veronica	ZaninGiudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: omologazione ex art. 180 l.fall.

Con ricorso depositato in data 27.12.2019, la società Print and Packaging S.r.l., con sede legale in Marano Ticino (NO), ha proposto una domanda di concordato ex art. 161, co. 6, l. fall., riservandosi di depositare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e il 20.7.2020 il Tribunale, su istanza della società ricorrente, ha concesso alla ricorrente proroga per il deposito del piano e della proposta concordataria. Il termine è stato ulteriormente prorogato in data 3.10.2020, in applicazione dell'art. art. 9, comma 4, d.l. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 40/2020.

In data 7 gennaio 2021 la società ricorrente ha depositato la proposta concordataria definitiva corredata dal piano industriale.

Il Tribunale con decreto del 2 febbraio 2021, rilevando la necessità di suddividere in classi il ceto creditorio e, in particolare, di collocare l'Erario, i cui crediti erano oggetto di transazione fiscale, in un'autonoma classe, (considerato il trattamento peggiore rispetto agli altri creditori privilegiati in ordine ai tempi di soddisfazione, previsti entro due anni dall'omologa) ha assegnato alla Print & Packaging S.r.l. termine di 15 giorni per il deposito di integrazione e chiarimenti della domanda e del piano con particolare riguardo alla necessità di formazione di classi.

In data 16.2.2021 la società ricorrente ha integrato la proposta concordataria, con la formazione di due classi di creditori (la 1^ costituita esclusivamente dall'Erario per i crediti oggetto di transazione fiscale e la 2^ comprendente tutti gli altri creditori chirografari) mantenendo fermi tutti gli assunti, le previsioni e la tempistica del piano concordatario già specificata in precedenza.

Il Tribunale, previo parere del Commissario Giudiziale, ha ammesso ai sensi dell'art. 163 L.F. la Società "PRINT & PACKAGING S.r.l. al concordato preventivo.

In data 24.6.2021 si è tenuta l'adunanza dei creditori in cui il Giudice Delegato, preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli prevista dall'art. 177 l.f., ha rinviato ogni determinazione all'esito dei termini di legge di cui all'art. 178 l.f. per le ulteriori manifestazioni di voto.

Nel verbale redatto ex art. 178 4° comma L.F., il Commissario Giudiziale ha atto che, sulla base dei voti espressi fino nell'adunanza dei creditori e nei 20 giorni successivi, sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177, 1° comma, L.F. in entrambe le classi dei creditori, atteso che le dichiarazioni dei creditori hanno dato il seguente esito:

voti favorevoli per complessivi euro 7.459.569,25.# (pari al 87,91% degli aventi diritto al voto);

voti non espressi per complessivi euro 373.625,96.# (pari al 4,40% degli aventi diritto al voto);

voti contrari per complessivi euro 651.840,00.# (pari al 7,68% degli aventi diritto al voto).

La maggioranza è stata, altresì, raggiunta con riferimento ad entrambe le classi di voto. Il Tribunale, considerati i voti favorevoli pervenuti e preso atto del raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge, ha fissato udienza per omologazione ai sensi dell'art. 180 l.fall.

In vista di tale udienza si è costituita ritualmente la società debitrice, ed il Commissario ha depositato il parere previsto dall'art. 180, comma 2°, l. fall., mentre nessun creditore o soggetto interessato – ritualmente notiziati dell'udienza mediante notifica del decreto di fissazione ovvero con la pubblicazione prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 17 l. fall. – ha proposto opposizione.

Il commissario ha ritualmente depositato il parere previsto dall'art. 180, l.fall. dando atto di alcune criticità esogene sopravvenute, soprattutto a decorrere dal 2° trimestre 2021, dovute a: a) aumento considerevole del costo della materie prime rispetto all'anno precedente; b) aumento dei costi di energia elettrica e del gas ad uso industriale; c) minore marginalità della produzione; d) aumento dei tempi di consegna da parte dei fornitori asiatici; d) blocco delle trattative con potenziali partners industriali in attesa dell'omologa del concordato. Ciononostante, il Commissario ha ribadito come la continuità aziendale appaia la soluzione migliore per i creditori sociali, nell'ottica appunto del miglior soddisfacimento dei medesimi e tale parere è suffragato dall'analisi economica delle alternative situazioni in ambito fallimentare. Sulla base di tali valutazioni, il Commissario ha confermato il proprio parere favorevole e ritualmente costituitosi ha chiesto che il Tribunale disponga l'omologazione del piano.

Il Tribunale si è, dunque, riservato in ordine all'omologazione.

Nell'effettuare la disamina dei presupposti per l'omologazione, deve anzitutto rilevarsi che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alla procedura competitiva ed alle operazioni di voto. Durante il procedimento non sono emerse circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.fall.

All'esito del giudizio di omologazione, può essere ribadita la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura (qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti, completezza della documentazione), confermando sul punto le valutazioni già espresse in sede di ammissione.

Il concordato proposto può essere qualificato quale concordato in continuità diretta, in cui il fabbisogno concordatario viene assicurato in parte dall'erogazione di liquidità da parte della controllante, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per euro 900.000,00 da erogare al momento dell'omologa e, dall'altro, attraverso i flussi di cassi originati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa;

-la proposta prevede:

- a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese di procedura, nonché dei dipendenti già cessati alla data del 31.10.2020, entro 30 giorni dall'omologa;
- b) il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% per capitale ed interessi maturati alla data del deposito della domanda di ammissione al Concordato, oltre interessi previsti dagli artt. 54, 55 e 169 l.f. fino al saldo, entro un termine di un anno dall'omologazione, ad eccezione (i) del credito del locatore dello stabilimento di produzione, il quale ha volontariamente ed espressamente accettato il pagamento nel maggior termine di due anni dal decreto di omologazione; (ii) del credito vantato dalla Controllante quale creditore surrogato nei diritti del Comune di Marano Ticino per tributi locali, la quale ha parimenti volontariamente ed espressamente accettato il pagamento nel maggior termine di due anni;
- c) il pagamento degli altri crediti attraverso la formazione di due classi ed in particolare:

Classe 1: creditore Agenzia delle Entrate per i crediti oggetto di transazione fiscale, in cui è previsto il pagamento integrale dei debiti nei confronti dell'Erario entro due anni dal decreto di omologazione;

Classe 2: tutti i creditori chirografari, per i quali è proposta una soddisfazione nella misura del 15% dell'ammontare dei rispettivi crediti, entro Giugno 2023 nella misura di $\frac{1}{4}$, entro Giugno 2024 nella misura di $\frac{1}{4}$; entro Giugno 2025 nella misura di $\frac{1}{4}$; entro Dicembre 2025 nella misura di $\frac{1}{4}$;

d) nessuna soddisfazione per i crediti a qualunque titolo vantati dalla Controllante in caso di omologazione del concordato.

E' stato assunto l'impegno irrevocabile da parte del socio di maggioranza a provvedere a fornire alla società un apporto di capitale idoneo a rendere fattibile la proposta concordataria. Nelle more della procedura e sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato preventivo, si è provveduto ad aumentare, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva dell'omologazione, il capitale sociale da Euro 1.000.000 ad Euro 1.900.000, aumento da attuarsi a pagamento, mediante conferimento in denaro da parte dei soci, con emissione di nuove quote da offrire in opzione, alla pari, ai soci in proporzione alle quote da essi possedute a norma dell'art.2481 bis C.C., precisandosi che detto aumento di capitale ha natura "non scindibile", e il versamento delle somme corrispondenti dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della condizione sospensiva. Immobiliare - G.T. s.r.l. ha dichiarato di sottoscrivere integralmente il deliberato aumento di capitale sociale, impegnandosi al relativo versamento. L'impegno al versamento della somma di Euro 900.000 è stato garantito mediante assegni circolari intestati alla Print and Packaging S.r.l., emessi da Banca Passadore & C Spa, già consegnati al Commissario Giudiziale Dr. Filippo Mella con l'espresso mandato di versarli nelle casse sociali entro 7 giorni dalla verifica della condizione sospensiva

Per quanto attiene al giudizio di fattibilità del piano, appare preliminarmente necessario chiarire come, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte "*funzione del piano è di fornire uno strumento per potere valutare l'attendibilità e praticabilità della proposta, che viene formulata dal debitore: così da parte dei creditori, come pure, e prima ancora, da parte del tribunale (...)*". (Cass. Civ. Sez. I, 23 luglio 2021 n. 21190). La verifica di fattibilità, dunque, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità del piano e realizzare i fini pratici perseguiti dal concordato; la conseguente verifica di realizzabilità va svolta nei "*limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*". Alla luce di tale ricostruzione, la proposta concordataria deve dunque ritenersi sempre sindacabile, ove la stessa risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole chance di successo (cfr., così, di recente, Cass., 15 giugno 2020, n. 11522). Tale giudizio, compiuto in prima battuta in fase di ammissione, può senza dubbio essere riesaminato in fase di omologa, alla luce delle più esaustive indagini compiute dal Commissario.

Orbene, nel caso di specie, si ritiene di poter confermare le valutazioni espresse in sede di ammissione.

Il Tribunale, in particolare, non ritiene che le criticità esogene evidenziate dal Commissario Giudiziale (comunque dallo stesso giudicate inidonee a compromettere il proprio parere positivo) siano tali da mettere in dubbio e revocare, il giudizio di fattibilità già formulato. Da un lato, infatti, la minuziosa e completa analisi del Commissario Giudiziale ha consentito di verificare che, nel periodo di tempo decorrente dall'ammissione alla votazione, hanno trovato conferma le previsioni contenute nel piano concordatario circa gli esiti della gestione in continuità diretta; dall'altro, la disponibilità delle risorse erogate dalla controllante a titolo di finanza esterna risulta pienamente garantita. Va, da ultimo, considerato come il concordato abbia visto il voto favorevole di una significativa percentuale del ceto creditorio e finanche dell'erario,

Pertanto la domanda di omologa può essere accolta.

Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, visti gli artt. 177 e 180, co. 1, L.F.:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da PRINT AND PACKAGING SRL, con sede legale in Marano Ticino (NO), via Sempione 9, (codice fiscale e partita iva 01725410037);
- 2) nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Veronica Zanin;
- 3) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del dott. Filippo Mella il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Commissario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
 - b) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento dell'esecuzione del concordato, anche visionando la documentazione contabile e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - c) al termine di ogni trimestre, la società predisporrà relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale, e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla Tribunale corredata delle proprie osservazioni e ad inviarla ai creditori a mente dell'art. 182, comma 2°, l. fall.; eventuali istanze di segretezza di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal Giudice Delegato su parere del Commissario prima della comunicazione della relazione ai creditori;
 - d) la società dovrà inoltre provvedere a ripartire, con la periodicità indicata nel piano e con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 110 l. fall., le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti mediante piani di riparto; il riparto, predisposto dalla debitrice e corredato del parere del commissario giudiziale, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art.171, secondo comma, l.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta del Commissario, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. All'esito del riparto finale, la debitrice depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei Commissario Giudiziale; il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;
 - e) Il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.
- 4) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del Commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;
- 5) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L..F., nonché sul sito internet del Tribunale;
- 6) dichiara irripetibili le spese del procedimento di omologa.

Firmato Da: LAMANNA FILIPPO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: af3dfc2e079e7c498b2b44ff7a0fab
Firmato Da: ZANIN VERONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b157ab6985b767a42a668438f5341651
Emesso Da: TENICALLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33c345255c6a65b29

Novara, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2021.

Il Presidente

Dott. Filippo Lamanna

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Veronica Zanin